

**C.C.N.L. ENTE NAZIONALE RISI  
PERSONALE NON DIRIGENTE  
ANNUALITA' ECONOMICA 2019**

**Art. 1**

**Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto**

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale non dirigente dell'Ente Nazionale Risi, già destinatario del CCNL 2016-2018 sottoscritto in data 17/04/2019.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. L'avvenuta stipula viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio mediante la pubblicazione nell'area trasparenza del sito web dell'Ente e contestuale invio di avviso a mezzo posta elettronica.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni normative del CCNL del quadriennio 2006-2009.

**Art. 2**

**Incrementi dello stipendio tabellare**

1. L'adeguamento annuale avviene in base agli accordi tra il governo e le parti sociali del 22 gennaio 2009 e pertanto sulla base della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari.  
Il differenziale tra l'indice IPCA previsionale e quello reale, se quest'ultimo fosse superiore, verrà riconosciuto nell'ambito del contratto successivo; il livello retributivo così raggiunto costituirà la base minima per la successiva contrattazione.
2. Con decorrenza 01/01/2019 viene riconosciuto un aumento in base al suddetto indice previsionale 2019 pari allo 0,9%, (comunicazione Istat del 30/05/2019), da applicarsi sul Tabellare Mensile a regime 2018.
3. Gli stipendi tabellari mensili a regime 2018 di cui alla Tabella E del CCNL 2016 - 2018 sottoscritto in data 17/04/2019 sono, quindi, incrementati con decorrenza 01/01/2019 della maggiorazione IPCA 2019 come indicato nella tabella del successivo art. 3.

CISE FR lee

1

A

FR CGIL  
belli

FRP

FR

FR

## Art. 3 Stipendio

1. A decorrere dal 01/01/2019 gli stipendi base, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o contrattuali e delle ritenute erariali, sono così stabiliti:

Qualifiche	Tabellare Mensile a regime 2018 DEFINITIVO	IPCA 2019 previsionale 0,9%	Retribuzione Mensile dal 01/01/2019	di cui I.E. congelata al 31/12/2005
Q	2.974,88	26,77	<b>3.001,65</b>	
F2	2.517,42	22,66	<b>2.540,08</b>	166,30
F1	2.376,56	21,39	<b>2.397,95</b>	166,30
C3 IEP 2	2.288,75	**	<b>2.310,87</b>	166,30
C3 IEP 1	2.226,96	*	<b>2.255,85</b>	166,30
C3	2.181,20	19,63	<b>2.200,83</b>	166,30
C2	2.073,72	18,66	<b>2.092,38</b>	166,30
C1	2.008,68	18,08	<b>2.026,76</b>	166,30
B3	1.925,61	17,33	<b>1.942,94</b>	140,40
B2	1.825,10	16,43	<b>1.841,53</b>	140,40
B1	1.726,63	15,54	<b>1.742,17</b>	140,40
A3	1.656,31	14,91	<b>1.671,22</b>	104,00
A2	1.607,23	14,47	<b>1.621,70</b>	104,00
A1	1.527,74	13,75	<b>1.541,49</b>	104,00

\* Indennità di esperienza professionale del 2,5% in più rispetto al tabellare C3 ai sensi dell'art. 8.3 comma 8 del CCNL 2006-2009.

\*\* Indennità di esperienza professionale del 5% in più rispetto al tabellare C3 ai sensi dell'art. 8.3 comma 8 del CCNL 2006-2009.

## Art. 4 Indennità di funzione Quadro

1. Ai dipendenti appartenenti alla categoria Quadri di cui all'art. 8.5 del CCNL 2006-2009 del personale non dirigente, in ragione della funzione svolta, dei ruoli di coordinamento loro affidati, del grado di responsabilità loro attribuito, nonché in ragione della flessibilità e autodeterminazione del proprio tempo di lavoro, è corrisposta un'indennità di funzione lorda mensile di Euro 500,00 per 13 mensilità, denominata Indennità di funzione Quadro.
2. L'Indennità di cui al precedente comma 1 è considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto e della liquidazione della buonuscita.

**Art. 5**  
**Indennità per controlli previsti dal D.Lgs. 131/2017**

1. Al personale incaricato dei controlli di cui al D.Lgs. 131/2017 spetta un'indennità pari ad Euro 50,00 per ogni verifica effettuata, risultante da apposito verbale.

**Art. 6**  
**Effetti dei nuovi stipendi**

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, della mensilità aggiuntiva, del compenso per lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e di buonuscita e su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli artt. 3, 4 e 5 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alla scadenza e negli importi previsti dall'art. 2, comma 2, nei confronti di tutto il personale non dirigente, compreso il personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Gli istituti a carattere economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro 60 giorni dalla data di stipulazione.

Milano, 21/09/23  
ENTE NAZIONALE RISI  
Il Presidente

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

C.G.I.L. FP

*[Signature]*  
Lucilla Pignano  
RSA ENEC

C.I.S.L. FP

*[Signature]*  
CISL FP  
CISL F.P. *[Signature]*